


---



# Alternanza scuola-lavoro: sorveglianza sanitaria

Bergamo, 21 dicembre 2010

---




## Riferimenti

✓ **nota del 2 marzo 2010** della Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia e di Regione Lombardia D.G. Sanità

oggetto: **Parere in merito all'obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola - lavoro ed in tirocini formativi di orientamento**


✓ **nota del 10 giugno 2010** di Regione Lombardia D.G. Sanità e D.G. Istruzione Formazione e Lavoro con parere favorevole della Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia

oggetto: **Modalità attuative del parere del 2 marzo**



# Premessa

- ✓ obbligo di tutela psico-fisica dello studente
- ✓ valorizzazione delle finalità di promozione degli strumenti per favorire l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro



---

# **Nota del Ministero del Lavoro n. 1650 del 04/11/2002**

- ✓ lo studente minorenni non acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore”
- ✓ gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un’impresa “ospitante”, sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994

---



# Premessa


NB: l'obbligo di sorveglianza sanitaria nasce **esclusivamente** nel caso in cui tale necessità emerga dagli esiti della valutazione dei rischi o dei rischi specifici di cui al Titolo I, Capo IV, del D. Lgs. n. 626/94



# Fattispecie n. 1 ai fini della sorveglianza sanitaria

Scuola in cui si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, apparecchiature fornite di videoterminali: **lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola**

⇒ **obbligo di sorveglianza sanitaria** quale esito della valutazione dei rischi, da osservare a mezzo della certificazione curata dal medico competente, **in capo al Dirigente Scolastico** in qualità di “datore di lavoro” e **in capo all’imprenditore** che “ospita” lo studente in riferimento al **DVR** o, in alternativa, alla **Convenzione** e al relativo **Piano Formativo**



# Fattispecie n. 1 ai fini della sorveglianza sanitaria

\* In tal caso il **Piano Formativo** deve riportare:

- ✓ la specifica delle **mansioni ed attività** alle quali lo studente sarà adibito
- ✓ la specifica delle **macchine ed attrezzature** che lo studente utilizzerà
- ✓ la specifica dei **dispositivi di protezione individuale** che saranno forniti allo studente
- ✓ la specifica dei **rischi specifici** ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione della sua inesperienza e della sua giovane età




## Fattispecie n. 2 ai fini della sorveglianza sanitaria


Scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale, ma il cui percorso di studi preveda un periodo di tirocinio presso un'azienda: **lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui entra in azienda**

⇒ l'obbligo di tutela ricade **solo sull'impresa ospitante**, che deve sottoporre lo studente a sorveglianza sanitaria. L'idoneità sanitaria alla mansione, nel rispetto dell'art. 41 del DLgs 81/08, sarà certificata **dal medico competente dell'impresa ospitante o da quello dell'istituzione formativa** secondo quanto prevedono la Convenzione e il relativo **Piano Formativo**





**Per informazioni:**



Ufficio Scolastico Provinciale

Prof.ssa Gisella Persico

Tel. 035/284228

E-mail: [persico@istruzione.bergamo.it](mailto:persico@istruzione.bergamo.it)

sito web: [www.istruzione.bergamo.it/aread/supporto-didattica/scuola-lavoro](http://www.istruzione.bergamo.it/aread/supporto-didattica/scuola-lavoro)

---